Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [1]

(94/C 195/12)

Il Consiglio, in data 9 marzo 1994, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Nierhaus, in data 14 aprile 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 1994, nel corso della 315ª sessione plenaria del 27 e 28 aprile 1994, a maggioranza e 1 astensione, il seguente parere.

1. Il Comitato economico e sociale prende atto della decisione, adottata dal Consiglio il 29 ottobre 1993, di trasferire, per mutate condizioni politiche, la sede del CEDEFOP da Berlino a Salonicco. È consapevole del fatto che tale decisione è stata presa in considerazione del fatto che la Grecia, fino ad ora, non è sede di alcuna istituzione europea, ciò a cui essa ha pienamente diritto.

2. Per il CES è tuttavia assolutamente incomprensibile che una tale decisione politica, presa evidentemente « all'improvviso », sia stata adottata senza una preventiva comunicazione o informazione, e ancor meno consultazione delle collaboratrici e dei collaboratori del CEDEFOP e del suo consiglio di amministrazione. Il CES deplora nella maniera più assoluta questo comportamento autoritario da parte degli organi responsabili.

3. Il Comitato riconosce la necessità di « garantire la coerenza a livello comunitario nella gestione del personale dei vari enti decentrati [2]. Tuttavia ritiene che istituzioni comunitarie della « prima generazione » (il CEDEFOP o la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino), che hanno operato con successo per quasi vent'anni e con le quali le parti sociali hanno direttamente collaborato sin dall'inizio, non possano esser messe del tutto alla pari con enti della « seconda generazione », alcuni dei quali non hanno ancora cominciato a lavorare o funzionano su basi completamente diverse.

4. Pertanto secondo il CES, la modifica all'articolo 13 del Regolamento CEE n. 337/75 [3] deve tenere nel debito conto i fatti sopradescritti. In particolare, il CES invita fermamente la Commissione a riconoscere le buone prestazioni professionali dimostrate nel corso degli anni dalle collaboratrici e dai collaboratori del CEDEFOP e a chiarire in maniera inequivocabile che non esiste assolutamente l'intenzione di peggiorare o di sfavorire le loro condizioni di lavoro o di assunzione.

5. Pertanto, il CES ritiene giusto e opportuno evitare di sottoporre le condizioni occupazionali ad un livellamento al minimo, e di peggiorare le condizioni di assunzione delle collaboratrici e dei collaboratori. Occorre invece trovare soluzioni per garantire a tutto il personale condizioni contrattuali equivalenti o migliori nella nuova sede di attività conformemente alle norme in vigore per il personale dell'UE, compresa la possibilità di ottenere lo statuto completo di funzionari CE (vedere art. 1 dello statuto dei funzionari) [4] qualora si dimostri di possedere le necessarie qualifiche professionali.

6. Per evitare difficoltà sociali, la Commissione deve inoltre garantire che vengano fissate mediante accordo adeguate disposizioni d'aiuto materiale, tra le quali, se necessario, anche il prepensionamento, la possibilità di scambio interistituzionale con altri organi della Comunità, nonché adeguate integrazioni di personale, per le quali occorre mettere a disposizione gli stanziamenti necessari.

7. Bisogna poi garantire che i diritti acquisiti dalle collaboratrici e dai collaboratori presso vari enti di previdenza sociale vengano non solo mantenuti, ma anche durevolmente assicurati nel futuro.

8. Il CES infine si aspetta che nella nuova sede di servizio del CEDEFOP vengano creati presupposti architettonici e di equipaggiamento tali da consentire alle collaboratrici e collaboratori di continuare ad espletare — come in passato — il loro lavoro qualificato in sostenibili e adeguate condizioni umane.

9. Tra le attività specifiche del CEDEFOP, il CES annovera gli sforzi, coronati da successo, di operare nei paesi dell'Europa settentrionale e centrorientale e di creare importanti premesse per una intensificazione delle relazioni tra questi paesi e l'UE. Bisogna far sì che tali attività, necessarie ed indispensabili per il futuro

[1] GU n. C 74 del 12. 3. 1994, pag. 12.
[2] COM(94) 20 def., pag. 3.
[3] GU n. L 39 del 13. 2. 1975.
[4] GU n. L 157 del 28. 6. 1977, pag. 1.

sviluppo della Comunità, possano essere portate avanti allo stesso modo da una nuova sede.

10. Il Comitato economico e sociale spera che una soluzione positiva dei problemi summenzionati renda possibile un trasferimento del CEDEFOP da Berlino a Salonicco esente il più possibile da difficoltà, dato che coinvolge non soltanto i 76 collaboratori attualmente in servizio, ma anche 300 familiari.

Bruxelles, 27 aprile 1994.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Susanne TIEMANN

Parere in merito:

— alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell'energia,

— alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, ed

— alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare di un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia. [1]

(94/C 195/13)

Il Consiglio, in data 21 febbraio 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 129 B, C e D del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Gafo Fernandez, in data 13 aprile 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 aprile 1994, nel corso della 315ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le reti transeuropee dell'energia (RTE) sono state inserite nel Trattato dell'Unione come un elemento necessario per strutturare il mercato interno e contribuire alla coesione economica e sociale.

1.2. Più precisamente, l'articolo 129 C stabilisce che la Comunità formulerà un insieme di orientamenti comuni in materia, intraprenderà le azioni necessarie per garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione delle norme tecniche e potrà appoggiare gli sforzi finanziari per progetti d'interesse comune.

1.3. Il Comitato ha avuto l'occasione di esprimersi sull'importanza che attribuiva a tali reti transeuropee nella realizzazione del mercato interno dell'elettricità e del gas [2].

1.4. Nonostante una parte delle azioni previste abbia una portata più nazionale, che comunitaria, è evidente che l'integrazione dei sistemi energetici impone che aspetti quali la sicurezza e il costo dell'approvvigionamento, la qualità del servizio, o quella dell'ambiente, per non parlare della coesione economica e sociale,

[1] GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pagg. 10-15.

[2] GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 31.